



Reg. Ord n. 16/2009

Revò, 11 maggio 2009

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA DAMIANO CHIESA DAL N. 2 AL N. 10 PER LAVORI DI INTONACATURA.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Visti la DIA n. 9/2007 del 14/03/2007 per i lavori di trasformazione in alloggio della soffitta p.m. 4 dell'edificio p.ed. 141 in c.c. Revò. Completamento dei lavori necessari per rendere l'opera abitabile;

Considerato che nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in oggetto si rende necessaria la temporanea e totale chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Damiano Chiesa dal n. 2 al n. 10;

Vista la richiesta di data 11.05.2009 prot. n. 1948 presentata dalla sig.ra Sparapani Alfonsina per conto del sig. Arnoldin Andrea;

Ritenuto indispensabile accogliere la stessa, al fine di garantire l'esecuzione dei lavori nonché a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 283 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto l'art. 31 del D.P.G.R. 01/02/2005 nr. 3/L;

ORDINA

La chiusura totale e temporanea, al traffico veicolare e pedonale di Via Damiano Chiesa dal n. 2 al n. 10

**IL GIORNO 11 MAGGIO 2009
DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.00
e comunque fino a conclusione lavori**

Sul luogo verrà apposta la prescritta segnaletica stradale per rendere noto il presente provvedimento, in particolare la segnalazione all'inizio ed alla fine della strada e di chiusura e delimitazione dell'area di cantiere come previsto dalla normativa.

Rimane a cura della ditta esecutrice il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

Copia della presente ordinanza dovrà essere conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il presente provvedimento viene inviato anche alla locale Stazione Carabinieri, Polizia Locale Alta Val di Non ed al Corpo dei Vigili del Fuoco di Revò.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.2, lett.B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL TECNICO COMUNALE
Per. Ind. Renzo Franzoso